

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CCIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	2367
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. (520-116)	2367
PRESIDENTE	2367, 2368, 2369, 2370, 2371
BAVARO, <i>Relatore</i>	2368, 2369, 2370
COLASANTO	2368, 2369, 2370
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2369
CHIOSTERGI	2369, 2371
SAGGIN	2370
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato per i generi alimentari (3064)	2371
PRESIDENTE	2371, 2372, 2373, 2375, 2376
TROISI, <i>Relatore</i>	2371, 2372
CHIOSTERGI	2372, 2373
BARBINA	2372, 2374
PESENTI	2373, 2374
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2374
FERRERI	2374
CORBINO	2375
SAGGIN	2376

La seduta comincia alle 10,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, il deputato Caiati sostituisce, nella seduta odierna, il deputato Tosi.

Comunico inoltre che intervengono alla seduta, a termini dell'articolo 39 del regolamento, gli onorevoli Colasanto e Liguori presentatori di emendamenti al disegno di legge n. 520/116 posto all'ordine del giorno di questa seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazioni del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. (520-116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori per-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

manenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

Prego il relatore, onorevole Bavaro, di volere fornire ulteriori chiarimenti sul disegno di legge.

BAVARO, *Relatore*. Su questo provvedimento ho già riferito alla Commissione nella seduta del 20 febbraio 1953.

Sono favorevole alla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, perché penso che, avendo dato parere sfavorevole alla proposta di legge dei deputati La Torre e Guadalupi, una modificazione che estendesse i benefici, di cui all'articolo 1 del decreto che dobbiamo ratificare, ad una categoria benemerita quanto si vuole, quale è quella che viene considerata dall'emendamento Colasanto, aprirebbe un varco nel decreto stesso che dobbiamo ratificare. Sarebbe facile, attraverso questo varco — cito la proposta di legge e l'emendamento dell'onorevole Guadalupi — di far passare tante altre categorie il cui numero non siamo in grado di valutare.

Il decreto legislativo, che dobbiamo ratificare, all'articolo 1 prevede la concessione di uno speciale trattamento di quiescenza agli operai ex a matricola licenziati il 30 giugno 1923 ai sensi del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, decreto fascista che, come tutti ben ricordiamo, servì per dare una certa legalità a quei provvedimenti di rappsaglia o di eliminazione di coloro che non avevano assunto un atteggiamento favorevole nei confronti del partito fascista.

Quindi, questo nostro decreto all'articolo 1 prevede una riparazione verso quegli operai ex a matricola i quali furono licenziati in base al decreto del 1923 e non più riassunti in servizio, mentre l'articolo 4 del citato decreto prescrive che sia valutato utile agli effetti del trattamento di quiescenza, fino al massimo di 25 anni, il servizio non di ruolo prestato da quegli operai che, licenziati il 30 giugno 1923, siano stati successivamente riassunti quali operai temporanei.

Per quanto riguarda gli operai ex provvisori la disposizione dell'articolo 1 non può essere applicata perché alla data del 30 giugno 1923 appartenevano alla categoria non di ruolo e furono successivamente riassunti in qualità di operai temporanei.

Quindi, verremmo a stabilire una confusione ed un trattamento uguale per due categorie di operai assolutamente diverse.

Sembra peraltro che un siffatto provvedimento non sarebbe conforme allo spirito del

decreto legislativo n. 809 del 1948, che ha inteso riparare il danno subito dagli ex operai a matricola permanenti, per aver perduto la qualifica di salariati di ruolo, già rivestita.

Né, d'altra parte, si può ritenere che gli operai considerati avessero avuto la legittima aspettativa alla sistemazione in ruolo. Quindi, la richiesta degli operai provvisori (già alle dipendenze degli arsenali di Castellammare di Stabia passarono alla Navalmeccanica, perché lo Stato cedette gli arsenali alla stessa Navalmeccanica) di essere considerati alla stessa stregua degli operai i quali, in qualità di ex matricola in ruolo, furono licenziati con il decreto del 1923, non può essere accolta. Questo è il punto. L'emendamento dell'onorevole Colasanto vuole estendere agli operai dei cantieri di Castellammare di Stabia, che furono ceduti alla Navalmeccanica, lo stesso trattamento degli operai in ruolo che furono licenziati quando tutti gli stabilimenti militari erano alle dipendenze dello Stato.

Per queste ragioni non credo che si possa estendere ai dipendenti di questa categoria — il cui numero, secondo i calcoli, può essere di 350 o di 1127 unità — gli stessi benefici considerati dall'articolo 1 e dall'articolo 4 del decreto che dobbiamo ratificare.

Questo è il mio parere; comunque, la Commissione è libera di decidere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, facendo presente che il parere della Commissione speciale per la ratifica dei decreti non è ancora pervenuto.

COLASANTO. Il decreto che stiamo per ratificare cerca soltanto di eliminare o di sanare i guai causati dal governo fascista col regio decreto del 19 aprile 1923, n. 945. Questo decreto parla di operai a matricola. Il 19 aprile 1923 vi erano dei gruppi di operai che dovevano passare automaticamente a matricola perché in base all'articolo 97 del decreto ministeriale del 20 novembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1921, coloro che avevano 6 anni di servizio al 1921, passavano automaticamente a matricola.

Quindi, questo particolare gruppo di lavoratori aveva di fatto acquisito il diritto di essere sistemato. Senonché quando sopraggiunse il decreto del 1923, gli stessi subirono una seconda persecuzione del regime fascista, perché essendo stato Mussolini a Castellammare di Stabia accolto molto male dalle maestranze di quel regio cantiere, pensò di punirle e, per disfarsene, passò detto cantiere alla società anonima Navalmeccanica, con capitale I.R.I.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

al 100 per cento. Praticamente lo Stato cedé questo stabilimento a se stesso.

Con il mio emendamento mi intendo riferire a quei pochi operai che all'atto del citato regio decreto del 1923 avevano acquisito il diritto alla sistemazione a matricola e che sono rimasti in quegli stabilimenti nei quali vi è stato il fittizio passaggio, ma che in sostanza sono alla dipendenza di amministrazioni con capitale statale.

Penso che la Commissione possa avere comprensione per questa gente che è stata al servizio dello Stato per 40 anni e che con la approvazione dell'emendamento in discussione percepirebbe qualche lira in più di quanto darebbe loro l'Istituto della previdenza sociale.

Per queste ragioni prego la Commissione di accogliere il mio emendamento. Gli oneri finanziari che ne deriverebbero, sarebbero limitati perché ne beneficerebbero non più di 150 persone. Così facendo, renderemmo giustizia a tanti poveri vecchi operai.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Una volta tanto il Governo si trova d'accordo con chi propone l'emendamento e contro le conclusioni del relatore.

Al decreto in discussione erano stati proposti alcuni emendamenti: uno dell'onorevole Liguori, uno dell'onorevole Colasanto e altri dell'onorevole Guadalupi. Indubbiamente l'emendamento Liguori era troppo estensivo ed apriva veramente quella breccia temuta dall'onorevole Bavaro. Ancora più estensivi sono gli emendamenti dell'onorevole Guadalupi. L'emendamento proposto invece dall'onorevole Colasanto è più restrittivo perché contempla soltanto una categoria di operai e particolarmente gli operai di cui all'articolo 97.

Non vi è dubbio che in presenza dell'articolo 97 del decreto ministeriale del 20 novembre 1920, quegli operai avevano maturato, quanto mai potenzialmente, un diritto, dal quale sono stati defraudati dal successivo regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

In considerazione di tale circostanza e del numero limitato di operai che avevano maturato il diritto al trattamento di quiescenza, non ho difficoltà a che l'emendamento dell'onorevole Colasanto sia inserito nel decreto legislativo che è proposto alla ratifica.

CHIOSTERGI. Mi permetto domandare: accettando l'emendamento dell'onorevole Colasanto non apriamo la possibilità che gli ex operai dell'Esercito e dell'Aviazione seguano quelli della Marina?

COLASANTO. Non ve ne sono più.

BAVARO, *Relatore*. Ve ne sono e questo è il pericolo che ho paventato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con l'emendamento dell'onorevole Liguori sì.

CHIOSTERGI. Vi pare giusto di accettare l'emendamento per una sola categoria ed escludere *a priori* che altri operai rivendichino uguale trattamento? Si è detto che non ve ne sono altri. Pare invece che ve ne siano in quanto non si accetta l'emendamento Liguori proprio per questa ragione.

COLASANTO. Quando è stato emanato il citato decreto del 1923 gli operai avevano acquisito il diritto alla sistemazione a matricola.

Per quanto riguarda quelli dell'Esercito e dell'Aviazione, costoro hanno seguito il loro corso normale e sono stati sistemati perché hanno continuato a prestare servizio nello stabilimento. Sono stati praticamente sistemati dopo la caduta del fascismo e sono stati sistemati tanto se rimasti in servizio quanto se in precedenza licenziati e poi riassunti in base ai noti provvedimenti a favore dei perseguitati politici. Vi è stata, pertanto, una sanatoria per tutti; ora non rimane che questo piccolo gruppo di operai cui ho accennato.

CHIOSTERGI. Non è che sia contrario all'emendamento dell'onorevole Colasanto, vorrei soltanto avere chiara davanti a me la visione della situazione quale viene affermata dall'onorevole Colasanto.

PRESIDENTE. Dato che si chiedono chiarimenti, do lettura di quanto comunica il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in una lettera diretta al Ministero della difesa:

« Facendo seguito alla lettera 5 luglio 1952, n. 120536, si comunica che in sede di ratifica, da parte della Camera dei Deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle amministrazioni dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, numero 945, sono state presentate nuove proposte di emendamenti da parte degli onorevoli Liguori e Colasanto.

« L'emendamento proposto dall'onorevole Liguori è inteso a modificare l'articolo 1 del predetto decreto n. 809 al fine di renderlo applicabile anche ai salariati provvisori.

« L'emendamento proposto dall'onorevole Colasanto è diretto a modificare l'articolo 4 del predetto decreto n. 809 mediante l'aggiunta di un comma inteso ad estendere il bene-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

ficio previsto dal primo comma dell'articolo stesso agli operai provvisori dell'Amministrazione della Marina.

« I predetti due emendamenti sono diretti pertanto ad un unico fine, e cioè a parificare i salariati provvisori (personale non di ruolo), a quelli a matricola e ai lavoratori permanenti (personale di ruolo) agli effetti dell'applicazione dei benefici di cui al citato decreto n. 809 che si concretano nella ricostruzione della carriera e nella liquidazione della pensione a favore dei predetti salariati a matricola e ai lavoratori permanenti licenziati in applicazione del menzionato decreto n. 945.

« Al riguardo è noto a codesto Ministero che i salariati provvisori in parola avevano un rapporto di lavoro del tutto precario in quanto potevano essere licenziati in qualsiasi momento col venir meno delle esigenze di servizio per le quali erano stati assunti.

« È noto altresì a codesto Ministero che i salariati non di ruolo, a differenza di quelli di ruolo alla cui categoria appartenevano i salariati a matricola e i lavoratori permanenti nell'Amministrazione dell'Esercito e della Marina, non hanno il diritto a liquidare, alla cessazione del servizio, un trattamento di pensione, ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della indennità di licenziamento, oltre si intende quanto corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dipendenza delle assicurazioni sociali.

« Con gli emendamenti proposti dagli onorevoli Liguori e Colasanto, si verrebbe quindi a riconoscere a favore dei salariati provvisori un diritto che essi non avevano nemmeno prima del 1923, ammettendo nei loro confronti la ricostruzione della carriera che per loro non esisteva.

« In sostanza si verrebbe ad accordare ai predetti salariati provvisori dei benefici ai quali essi non avrebbero avuto diritto neanche se il cennato decreto n. 945 non fosse intervenuto, facendo loro un trattamento che non è stato riconosciuto a nessuna categoria di impiegati e salariati non di ruolo licenziati nel ventennio di regime fascista.

« Gravissime sarebbero quindi le ripercussioni che potrebbero derivare dall'approvazione di tali emendamenti, anche perché si verrebbe, fra l'altro, ad ammettere la possibilità di liquidare il trattamento di pensione a favore di un personale non di ruolo.

« Per tutte le suesposte considerazioni, e tenuto conto altresì dell'onere, certamente rilevante, che deriverebbe al bilancio dello Stato dall'accoglimento di detti emendamenti,

onere per la cui copertura nulla è previsto, questo Ministero del tesoro deve dichiararsi contrario agli emendamenti stessi.

« Quanto sopra si comunica a codesto Ministero della difesa al fine di un opportuno coordinamento dell'atteggiamento del Governo nella discussione parlamentare sulla ratifica del decreto n. 809 in oggetto ».

COLASANTO. Faccio presente ancora una volta che qui ci si riferisce ad un gruppo di operai che a quell'epoca avevano acquisito il diritto ad essere nominati operai permanenti.

PRESIDENTE. Il problema che si pone è questo: quali ripercussioni vi sarebbero accettando l'emendamento dell'onorevole Colasanto? quale sarebbe eventualmente l'onere?

Se ciò non sarà chiarito non possiamo dire che l'onorevole Colasanto abbia ragione.

SAGGIN. Se il provvedimento va rinviato ad altra seduta, oltre alle considerazioni fatte dall'onorevole Presidente, domanderei che fosse precisato il punto sostenuto dall'onorevole Colasanto il quale dice, in contrapposizione alla lettera della Ragioneria generale, che non si tratta di salariati che non avrebbero avuto alcun diritto, ma di salariati che avevano diritto alla sistemazione.

Ora, se vi è un certo gruppo di operai che hanno diritto alla sistemazione, è bene che ciò sia portato a conoscenza degli onorevoli colleghi, in modo che si sappia il numero di questi operai e se giuridicamente hanno diritto alla sistemazione nonché quale è l'onere che ne deriverebbe.

BAVARO, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul varco che attraverso l'emendamento dell'onorevole Colasanto verrebbe ad aprirsi per tutti gli altri dipendenti delle Amministrazioni militari che si trovano nelle medesime condizioni. La prova di questo pericolo è data dalla proposta di legge degli onorevoli La Torre e Guadalupi n. 1284. Basta osservare detta proposta di legge per rendersi conto di come in essa siano considerate tutte le categorie provvisorie, i non salariati di tutte le Amministrazioni la cui sistemazione si vorrebbe far passare attraverso questo varco che verrebbe aperto dall'emendamento sopra citato. In tal modo noi ci troveremo di fronte a proposte o disegni di legge che si avvarrebbero di questo principio.

Queste sono le ragioni per cui mi sono espresso sfavorevolmente all'emendamento dell'onorevole Colasanto che, per certi riflessi, avrebbe una certa possibilità di essere accolto,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

ma che apre, però un varco siffatto che noi non potremmo più richiudere.

CHIOSTERGI. Domando anche che sia indicata la copertura della spesa che il provvedimento comporta.

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno rinviare l'esame di questo provvedimento ad altra seduta, onde avere i chiarimenti che sono stati richiesti al relatore.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato per i generi alimentari. (3064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato per i generi alimentari.

Prego il relatore onorevole Troisi di riferire su questo disegno di legge.

TROISI, *Relatore*. Il problema delle regolazioni finanziarie, ch'è oltremodo complesso, viene affrontato e risolto con tre provvedimenti distinti di cui uno è al nostro esame, un altro riguardante il settore industriale è all'esame del Senato, ed un altro attende ancora l'approvazione del Consiglio dei ministri e riguarda l'ufficio distribuzione cereali, farina e pasta (Ucefap).

Si tratta di definire finanziariamente tutte le partite relative alla integrazione dei prezzi. È uno strascico della politica dei prezzi praticata durante la guerra, politica di imperio fatta per non alterare i prezzi al consumo. Questa politica diede luogo alla formazione di un numero cospicuo di enti vari, incaricati dell'accentramento, della importazione e della distribuzione dei prodotti alimentari; tali enti in gran parte sono ancora in vita, altri sono in liquidazione.

Il provvedimento in esame mira ad eliminare, tra l'altro, definitivamente tutti questi enti la cui gestione è ancora in sospeso. Mi risulta anche che ci sono vertenze giudiziarie.

Vi è una questione preliminare di carattere giuridico, sollevata anche al Senato in sede di esame del provvedimento cui ho già accennato. Tutti questi provvedimenti, che in gran parte risalgono alla repubblica sociale italiana, sono da accogliersi? Cioè, questi debiti sono da riconoscersi?

Al Senato la questione ha avuto un ampio dibattito e per il momento si è soprasseduto

all'esame del provvedimento riguardante il settore industriale, che è ispirato allo stesso concetto di quello ora in discussione.

Come rispondiamo a questa obiezione? Debbo dire che vi fu un decreto legislativo del 5 ottobre 1944, n. 249 (più volte prorogato in riguardo ai termini in esso previsti), il quale nell'articolo 1 sancisce, tra l'altro, che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Lo stesso decreto legislativo all'articolo 2 dichiara altresì privi di efficacia giuridica alcune categorie di atti e provvedimenti legislativi emanati dalla stessa repubblica sociale italiana. Nello stesso provvedimento (articolo 3) si dice che gli stessi atti e provvedimenti possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente entro un determinato termine.

Nel 1947 abbiamo poi il decreto legislativo del 18 gennaio, n. 21, il quale, in sostanza, fa una convalida in blocco con una riserva che si riferisce a questo settore. Intendo riferirmi all'articolo 1 che convalida legislativamente; tra l'altro, « le disposizioni date per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti agricoli e industriali, nonché per la disciplina dei prezzi delle merci e dei servizi e delle prestazioni in genere ».

Nell'esame di questo provvedimento, fu lo stesso Ministero del tesoro che espresse il parere che non fosse opportuno considerare in blocco, e quindi in forma indiscriminata, anche i provvedimenti relativi alla integrazione dei prezzi. Pertanto, in questo decreto legislativo si aggiunse un ultimo comma all'articolo 1: « sono esclusi dalla convalida stabilita dal presente articolo gli atti e provvedimenti emanati in materia di integrazione di prezzi a carico del bilancio dello Stato ».

Questo comma fu aggiunto proprio per non emettere un provvedimento a carattere indiscriminato e per poter esaminare più a fondo la materia e, quindi, riservarla a distinti provvedimenti. Cioè, non si è regolamentata la disciplina di questo settore, ma si è rinviata a provvedimenti distinti. Pertanto, dal punto di vista giuridico, penso che il provvedimento non possa formare oggetto di obiezioni. I provvedimenti distinti ai quali si è rinviata la regolamentazione della materia, come dicevo, sono tre: il settore agricolo, il settore industriale e l'Ucefap.

Circa l'onere finanziario, il provvedimento in esame comporta un onere di circa 719 milioni, previsto nella nota di variazioni all'esercizio 1951-52 (terzo provvedimento).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

In detta nota di variazione troviamo iscritta la spesa di 1600 milioni, di cui 719 da attribuirsi a questo provvedimento e la parte rimanente (circa 900 milioni) all'altro provvedimento che è all'esame del Senato. Questo, per la parte finanziaria.

A titolo indicativo, in base alle risultanze degli uffici, gli oneri da fronteggiare sono così ripartiti:

Per reintegri di prezzo del bestiame bovino e bufalino conferito per la macellazione	milioni 250
Per reintegri di prezzi dei grassi suini conferiti	» 13
Per reintegri di prezzo del bestiame suino immesso al consumo	» 60
Per reintegri di prezzi della farina panificata e pastificata	» 80
Per il maggior costo dei generi alimentari importati	» 200
Per le spese straordinarie e danni di guerra subiti per il trasporto dei generi in Sicilia e Sardegna	» 116
Totale	milioni 719

Comunico che la IX Commissione permanente (Agricoltura) ha espresso parere favorevole al disegno di legge in esame nella sua seduta del 25 febbraio 1953.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, possiamo intanto stabilire di esaminare e votare gli articoli, rinviando però la votazione a scrutinio segreto a quando saranno stati approvati gli altri provvedimenti, cioè la nota di variazioni e il provvedimento di utilizzazione dei residui di bilancio che è all'esame del Senato. Il Senato ha già approvato detta nota e noi già l'abbiamo approvata in Commissione. In definitiva, i provvedimenti si trovano già *in itinere*.

CHIOSTERGI. Ma il relatore non ha ancora trattato questa questione, poiché si è limitato a trattare solo i precedenti giuridici. Cosicché, non possiamo ora aprire la discussione generale.

PRESIDENTE. Qui c'è un fatto pregiudiziale: cioè, se questo impedimento, che deriva dall'articolo che prevede la copertura, possa essere tale da non farci proseguire la discussione.

BARBINA. Vorrei entrare nel merito, perché il relatore potrebbe rispondere subito a

qualche mia domanda, precisamente per quanto riguarda il settore del latte.

PRESIDENTE. Allora invito il relatore a entrare nel merito del provvedimento.

TROISI, *Relatore*. Il contenuto di questo disegno di legge è determinato dall'articolo 1 il quale dispone che l'Alto Commissariato dell'alimentazione è autorizzato alla liquidazione e al pagamento dei reintegri finanziari nei settori dell'agricoltura: bestiame, carni e grassi alimentari, ecc.

Non è però contemplata la voce *latte* che interessa al collega onorevole Barbina. Ho fatto ricerche circa questa omissione e mi è stato riferito che in data 16 gennaio 1952 fu stipulato un accordo fra il Ministero delle finanze (Direzione generale della finanza straordinaria) e l'Associazione lattiero-casearia ai fini della regolazione dei crediti fiscali per differenze di prezzi nella rivalutazione delle giacenze di formaggi al 1944-45. L'Associazione versava lire 195 milioni a tacitazione di ogni pretesa per rivalutazione prezzi delle giacenze di formaggio e l'accordo venne concretato con l'assenso del Ministero del tesoro, che ebbe a richiedere, contemporaneamente, la regolazione della materia dei debiti dell'Erario per quote integrative dei prezzi del latte.

Quindi avvenne una specie di transazione. In tal senso, nell'accordo del gennaio 1952 fu stabilito: debiti dei terzi per differenza di prezzi dei formaggi, circa mezzo miliardo di lire; debiti dello Stato per quote integrative prezzi del latte, circa 250 milioni; saldo a credito dell'Erario, lire 250 milioni; importo transatto 195 milioni. Sussiste una pendenza per superpremio quote latte, avulsa dal settore predetto, di circa 15 milioni. Dati questi precedenti mancherebbero in parte i presupposti normativi per ritenere sussistente e giuridicamente valido un impegno dello Stato.

Tuttavia, se qualche caso dovrà esaminarsi, vi è una via di uscita che ritroviamo nella stessa disposizione di legge e precisamente all'articolo 10. Difatti tale articolo stabilisce che, salvo il disposto dell'articolo 3, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, può essere autorizzata, fino alla concorrenza della spesa complessiva di lire 30 milioni, la liquidazione di reintegri di prezzo nel settore alimentare, afferenti concessioni singole che non rientrino nelle specie considerate nei precedenti articoli. Dunque, con tale articolo si è voluto lasciare un certo margine per risolvere i casi che concretamente possono presentarsi e che non sono tassativa-

mente previsti negli articoli precedenti. Quindi, è una specie di fondo di riserva per voci non previste.

Perciò, sia per il precedente accordo in sede di finanza straordinaria, sia per la possibilità che esiste in favore dei produttori di latte attraverso questo articolo, penso che l'emendamento presentato dal collega onorevole Barbina non possa essere preso in esame. Se egli è d'accordo, potremmo eventualmente tradurlo in un ordine del giorno affinché, in sede di applicazione della legge, si tenga conto della particolare situazione di taluni gruppi di produttori di latte.

L'articolo 1 riguarda dunque il campo di applicazione di questo provvedimento. La legge stessa stabilisce che cosa si debba intendere per reintegro, cioè quando sorge il diritto, da parte del terzo, di ottenere la reintegrazione del prezzo. Lo dice precisamente l'articolo 3: per reintegri concessi si intendono quelli stabiliti con formali provvedimenti ovvero per i quali ricorre una specifica condizione. In questo primo comma dell'articolo 3 c'è un errore di stampa, alla quarta riga: la « e » deve essere sostituita da una « o », perché si tratta di una alternativa che è enunciata negli altri due commi: che risultino impartite all'ente incaricato dell'erogazione disposizioni circa il pagamento, oppure che sia già intervenuto accordo fra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale. Quindi, perché abbia luogo la reintegrazione del prezzo sono necessari questi requisiti di carattere formale. In sostanza, i numerosi enti (ente economico zootecnico, associazione nazionale fra i macellai, e numerosi altri che per lo più sono indicati da sigle) hanno il compito di reperire gli aventi diritto e procedere alla liquidazione. Gran parte di tali pratiche sono ancora in pendenza e si dà quindi mandato agli enti suddetti di definire e liquidare i crediti.

Quindi, ove si consideri la necessità di sgombrare il terreno dell'Amministrazione finanziaria da tutta questa congerie di pratiche, il disegno di legge merita la nostra approvazione.

Gli articoli successivi delegano gli enti competenti a procedere alla liquidazione. Così, l'ente economico della zootecnia è incaricato del pagamento dei reintegri concessi agli allevatori sul prezzo del bestiame conferito per la macellazione.

Un identico procedimento avviene in tutti gli altri settori: bestiame suino, grassi suini, farina panificata e prodotti alimentari vari.

Particolari norme regolano la integrazione del sovrapprezzo relativo ai trasporti, allora alquanto oneroso soprattutto per i rischi che evidentemente non si volevano far gravare sul consumatore.

Il punto più importante e più delicato è, naturalmente, quello relativo alla documentazione da presentare per ottenere il rimborso del credito. All'uopo si richiama la Commissione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 8 maggio 1946, n. 428, che ha appunto il compito di valutare tutti i documenti probatori valendosi soprattutto delle ordinanze dei prefetti e degli archivi delle prefetture medesime.

Per tutte le attività relative all'applicazione di questa legge agli enti incaricati delle operazioni è attribuito un compenso per rimborso spese nella misura che sarà stabilita dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, ma comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare delle somme liquidate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PESENTI. Francamente io debbo esprimere la mia meraviglia nel veder presentato questo disegno di legge a quasi dieci anni dalla fine della guerra e mi meraviglia anche che il relatore si sia sostanzialmente espresso in senso favorevole alla sua approvazione. Tanto più è grande la mia meraviglia in quanto ben altro atteggiamento la maggioranza ha tenuto di fronte a provvedimenti più legittimi, a spese più necessarie e a impegni più precisi.

Naturalmente io posso comprendere la situazione di coloro che, avendo rigorosamente rispettato le norme annonarie del tempo di guerra legittimamente attendono la integrazione di prezzo da parte dello Stato, ma dovrebbe trattarsi di un debito già sancito e già precisato nel suo ammontare. Ma che si debba ora, attraverso questo provvedimento, fare le ricerche per stabilire l'ammontare del debito, davvero mi pare puerile e rispondente ad una ben strana procedura.

CHIOSTERGI. Anche io ho qualche perplessità circa il disegno di legge. Anzitutto temo che la Commissione prevista dal citato decreto-legge n. 428 dell'8 maggio 1946 rappresenti un elemento di più in quella congerie di enti che noi dovremmo sopprimere e che sappiamo quanto siano duri a morire. Tanto più duri saranno tali enti che in questa operazione hanno un certo interesse, sia pure limitato al 5 per cento, come diceva dianzi l'onorevole relatore. Questo metodo di compenso in percentuale, poi, non può non far sorgere.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

il dubbio che gli enti medesimi siano portati a liquidare le maggiori somme possibili, in quanto proporzionalmente aumenterà anche il loro introito.

Neppure mi sembra senza fondamento la obiezione dell'onorevole Pesenti circa l'opportunità della progettata procedura che tende ad accertare, a dieci anni di distanza, dei crediti che possono essere presentati anche con dubbio titolo.

PESENTI. Evidentemente, se il debito fu già definito, allora non c'è bisogno di questi enti e l'amministrazione pagherà direttamente. Se invece il credito non è ancora definito...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche se non è definito, ciò non toglie che il credito vi sia.

BARBINA. Esistono altri enti come l'ufficio controllo formaggio (U.Co.F.) che sono in liquidazione e che hanno il compito di pagare queste quote integrative, per esempio, del latte consegnato per l'alimentazione.

Ad una mia interrogazione a questo riguardo, mi fu fatto presente che le possibilità di pagamento in favore di coloro che non furono a suo tempo soddisfatti, sono subordinate all'emanazione di apposita legge di autorizzazione.

L'U.Co.F. aveva già i fondi a disposizione. Al momento del crollo della sedicente repubblica sociale italiana, alcune latterie avevano potuto incassare, mentre altre che sono andate il giorno dopo non hanno potuto più incassare quei fondi che loro erano destinati. L'U.Co.F. è passato in liquidazione, si sono avocate tutte le somme a disposizione da parte dei singoli conferenti, e non si può più pagare perché non vi è l'autorizzazione; ne occorre una nuova.

Vi è stata una transazione che riguarda grosse latterie dell'Emilia. Da parte dello Stato si dovevano dare 500 milioni, mentre lo Stato stesso ne doveva avere 250. È stato stabilito che lo Stato non dovesse più niente, cosicché, per effetto di questa transazione, si sono trascurate le piccole latterie. In tal modo lo Stato non ha più fondi per queste piccole latterie.

Tenuto conto di questa situazione, io proporrei un emendamento all'articolo 1 ed un altro all'articolo 5, che esamineremo al momento opportuno.

FERRERI. In riferimento a quanto diceva l'onorevole Pesenti, io vedo il provvedimento sotto un angolo visuale diverso. Non mi pare che si possa dire che siamo ancora in arretrato

per quanto riguarda la liquidazione degli oneri e dei saldi. Se il provvedimento indica in 700 milioni la somma necessaria, ciò vuol dire che un conteggio del debito dello Stato è stato fatto, e che si tratta soltanto di abilitare l'Amministrazione a fare questi pagamenti con una legge, legge diventata necessaria per sciogliere la riserva inserita nel decreto legislativo del 1947.

Vorrei richiamare all'attenzione della Commissione il diverso atteggiamento che abbiamo tenuto qualche giorno fa quando abbiamo approvato un provvedimento di vari miliardi per l'integrazione del prezzo politico del pane, e per una sola annata. Anche quel provvedimento sarà perfettamente giustificato, ma non sarebbe augurabile che quando capitano provvedimenti di questo genere si usasse la stessa diligenza che la Commissione sta usando adesso?

Sarei curioso di vedere come noi agiremo quando verranno — se verranno a noi — i rendiconti della gestione delle merci acquistate dallo Stato direttamente, attraverso vari enti, con una legge del 1950.

Vi è già un documento ufficioso, la relazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residui (A.R.A.R.) per il 1952, dove si dice che sul rame acquistato dallo Stato è dato in gestione commerciale all'A.R.A.R. stessa, avremmo perduto una cifra che supera i due miliardi. Mi pare che ben diversa dovrebbe essere la nostra severità quando siamo di fronte al presente disegno di legge che ha un carattere di sanatoria e viene dopo una istruttoria che immagino sia stata laboriosa.

Trovo assai strano anch'io quanto è stabilito all'articolo 16 in merito all'assegnazione del 5 per cento dell'ammontare delle somme liquidate. Faccio notare che nel disegno di legge è citato l'Alto Commissariato per l'alimentazione che è un organo di Stato e che si vale dell'attrezzatura amministrativa dello Stato. Io non mi rendo conto poi della disposizione dell'articolo 16, quando leggo in questa legge di una società anonima per l'importazione ed esportazione di bestiame, la cui denominazione fa pensare ad un organismo privato.

Ripeto, non capisco lo spirito di questa norma dell'articolo 16; non vorrei che si trattasse di una specie di diritti casuali inventati ad ogni occasione. Se questo modo di procedere prendesse piede, noi non avremmo più la possibilità di esaminare provvedimenti senza dover chiedere all'Amministrazione quale è la provvigione che si deve conteggiare per procedere alle operazioni previste.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

Non ho obiezioni da fare alla impostazione generale del provvedimento, come ho già detto. Ho preso spunto dall'esame del provvedimento per dire che uguale attenzione la Commissione vorrà applicare ai provvedimenti di importo ben maggiore di questo e che hanno dei caratteri assai più chiari di quelli che non siano nel provvedimento in esame; aspetto con curiosità di vedere il rendiconto delle gestioni mercantili effettuate dopo il giugno 1950 per conto dello Stato svoltesi in questi anni di nostra attività legislativa.

CORBINO. Desidero associarmi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ferreri, dichiarazioni che condivido in pieno per la parte che concerne lo spirito della transazione con cui con questo provvedimento si viene a risolvere una serie di situazioni locali che, lasciate insolute, effettivamente creerebbero uno stato di ingiustizia sì da venire a premiare il più arditto e sollecito in danno di colui che ha aspettato perché aveva fiducia nello Stato. Il fatto che vi è stato un sedicente governo il quale ha agito come ha agito, non può creare a mio giudizio una situazione tale per cui il cittadino che ha prestato qualche cosa allo Stato debba essere vittima di una situazione politica di questa natura.

Condivido perfettamente le osservazioni dell'onorevole Ferreri in quella parte che riguarda il 5 per cento. E proprio io ne farei una condizione sostanziale per l'approvazione del provvedimento. Vuol dire che se domani vi saranno enti che dovranno fare delle spese, per queste vedrà lo Stato fino a qual punto, con un provvedimento successivo o in un altro modo, potrà intervenire. Ma che si cominci a fare questa trattativa privata con organi dello Stato o organi privati, non mi sembra cosa possibile.

Credo, tra l'altro, che la società di importazione e di esportazione di bestiame sia una società anonima fittizia. Noi abbiamo avuto per esempio alcuni casi in cui tra i soci e i consiglieri di amministrazione vi era il direttore del tesoro e il direttore generale per il commercio con l'estero. Quindi, tutte queste importazioni, come sono state fatte? Attraverso queste società fittizie. Comunque, ciò sarà un problema da vedersi a suo tempo.

Sull'articolo 16 sono d'accordo con l'onorevole Ferreri e toglierei completamente quel 5 per cento. Ripeto, se vi saranno delle spese lo Stato provvederà a fronteggiarle con le norme generali sulle indennità che si corrispondono ai funzionari dello Stato quando sono fuori la loro sede o ai privati quando pre-

stano servizio per conto dello Stato. Non si tratta di materia che non sia disciplinata per legge. Vi sono molti casi di cittadini che prestano la loro opera per lo Stato, a cominciare dai testimoni nei giudizi penali, dai membri di commissioni esaminatrici nelle scuole, dai tecnici chiamati a far parte di corpi consultivi dello Stato. Non si capisce perché si debba creare una indennità simile che avrebbe l'inconveniente cui accennava l'onorevole Chiostergi, cioè che questa gente per continuare a percepire questi diritti rimanderebbe la liquidazione. Se ci rimetteranno qualcosa del proprio, avranno tutto l'interesse a liquidare la pratica al più presto. Se no, fra 50 anni avremmo ancora un capitolo del bilancio che parlerà di spese per la liquidazione del formaggio della repubblica di Salò, così come abbiamo ancora le spese per la liquidazione dei danni apportati dalle truppe borboniche in Sicilia. Comunque, pur essendo in linea di massima favorevole al provvedimento, aderisco alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Presidente in attesa di accertamenti circa le disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Credo che il rinvio si imponga anche perché, essendo stata rilevata la incongruenza dell'articolo 16, a mio avviso non basta sopprimere l'articolo, ma bisogna pensare addirittura a un sistema di liquidazione. Infatti, in contrapposto all'articolo 1 che dispone essere l'Alto Commissariato dell'alimentazione autorizzato a dar corso, di concerto con il Ministero del tesoro, alla liquidazione e al pagamento di tali reintegri, dall'articolo 16 emerge che la liquidazione sarebbe continuata dagli enti incaricati delle operazioni di liquidazione e di pagamento, cioè personalità giuridiche diverse dallo Stato. E così si spiega che i suddetti enti devono avere una dotazione per pagare i loro funzionari e le loro attrezzature, ecc. Però abbiamo visto in altri casi che, quando gli enti spariscono, si attribuisce la liquidazione ad un ufficio stralcio presso la Ragioneria dello Stato o altra Amministrazione statale. E allora viene meno ogni giustificazione del 5 per cento, perché gli impiegati dello Stato sono retribuiti dallo Stato e, eventualmente, potranno ottenere soltanto indennità speciali in caso di missioni; diversamente non hanno diritto ad alcun compenso.

Quindi, pregherei il relatore di voler prospettare all'Amministrazione proponente la soppressione di tali enti. Quando essi finiranno? Io mi preoccupo di questo: che gli impiegati dell'Ente si attaccheranno a questo 5 per cento per prolungare le operazioni.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1953

Quindi non c'è che da affidare la liquidazione interamente all'Amministrazione dello Stato.

SAGGIN. Mi associo pienamente alle conclusioni dell'onorevole Presidente, perché effettivamente questo disegno di legge vorrebbe tirare un po' troppo per le lunghe le operazioni di liquidazione che sono — si potrebbe dire — ormai terminate. Ho già altri esempi avvenuti nella mia provincia, in cui operazioni del genere sono terminate ma non si è sentita la necessità di prendere provvedimenti (peraltro gravi) per licenziare il personale addetto a quegli uffici.

Il provvedimento, dunque, non significa altro che la continuazione di quel sistema che non voglio qualificare, ma che si è sempre protratto anche quando si è trattato di continuare una gestione ordinaria. Si vendeva farina e bisognava trattenere il 2 per cento, si vendeva zucchero e bisognava trattenere il 3

per cento, e così via come abbiamo visto in altri casi.

Ma qui non vi è più nulla da liquidare e, quindi, è inutile dare a questi impiegati l'illusione di continuare a lavorare in organismi che sono già morti.

Per queste ragioni, mi associo alla proposta dell'onorevole Presidente e chiedo il rinvio della discussione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione del presente disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,55.